



**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI
MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

Redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato dalla CONSOB con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, relativo all'accordo modificativo della Convenzione Accessoria stipulata tra Pierrel S.p.A., Pierrel Pharma S.r.l con socio unico, da una parte, e Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l., dall'altra parte

Documento pubblicato in data 3 gennaio 2018, depositato presso la sede sociale di Pierrel in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48 e disponibile sul sito della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Parti Correlate*

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
INTRODUZIONE.....	4
1. AVVERTENZE.....	4
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO MODIFICATIVO.....	5
2.1 Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Accordo Modificativo.....	5
2.2 Parti correlate con cui l'Accordo Modificativo è stato posto in essere, relativo grado di correlazione, natura e portata degli interessi di tali parti nell'Accordo Modificativo	7
2.3 Motivazioni economiche e convenienza per la Società dell'Accordo Modificativo.....	7
2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Accordo Modificativo e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.....	9
2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Accordo Modificativo.....	9
2.6 Incidenza dell'Accordo Modificativo sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate	10
2.7 Strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società eventualmente coinvolti nell'Accordo Modificativo e interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie.....	10
2.8 <i>Iter</i> di approvazione dell'Accordo Modificativo.....	10
ALLEGATO – PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	12

DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre parti del presente Documento Informativo, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni riportati con lettera iniziale maiuscola di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi.

“**Accordo Modificativo**”: indica l’accordo modificativo di alcuni termini e condizioni della Convenzione Accessoria sottoscritto tra la Società e Pierrel Pharma, da una parte, e gli Azionisti di Riferimento, dall’altra parte.

“**Azionisti di Riferimento**”: indica congiuntamente Bootes e Fin Posillipo.

“**Bootes**”: indica Bootes S.r.l., società a responsabilità limitata con sede legale in Milano, via San Primo n. 4, titolare di una partecipazione pari a circa il 5% del capitale sociale di Pierrel.

“**Comitato**”: indica il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società *pro tempore* in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**”: indica il Consiglio di Amministrazione di Pierrel *pro tempore* in carica.

“**Convenzione Accessoria**”: indica la convenzione correlata al Piano di Risanamento che disciplina una serie di impegni degli Azionisti di Riferimento ai fini dell’esecuzione del Piano di Risanamento sottoscritta in data 11 ottobre 2017 tra la Società e Pierrel Pharma, da una parte, e gli Azionisti di Riferimento, dall’altra parte.

“**Documento Informativo**”: indica il presente documento informativo redatto ai sensi e per gli effetti del Regolamento.

“**Fin Posillipo**”: indica Fin Posillipo S.p.A., società per azioni con sede legale in Napoli, via Artemisia Gentileschi n. 26, titolare di una partecipazione pari a circa il 36,4% del capitale sociale di Pierrel.

“**Gruppo Pierrel**”: indica congiuntamente Pierrel e Pierrel Pharma.

“**Piano di Risanamento**”: indica il piano industriale 2018-2020 del Gruppo Pierrel finalizzato al risanamento dell’esposizione debitoria del Gruppo Pierrel e al riequilibrio della sua situazione finanziaria, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato.

“**Pierrel**” o la “**Società**”: indica Pierrel S.p.A., società per azioni con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48, le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

“**Pierrel Pharma**”: indica Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico, società a responsabilità limitata con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48, interamente controllata dalla Società.

“**Procedura**”: indica la procedura che disciplina le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 2012, come successivamente modificata e integrata, e disponibile sul sito internet di Pierrel all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance/*Parti Correlate*).

“**Regolamento**”: indica il regolamento approvato dalla CONSOB con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221, come successivamente modificato e integrato.

INTRODUZIONE

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da Pierrel ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento e ai sensi della Procedura.

Pierrel è una società di diritto italiano con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48, capitale sociale pari a Euro 50.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta CE-227340, le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il presente Documento Informativo è stato predisposto con riferimento all'Accordo Modificativo.

1. AVVERTENZE

Con riferimento ai rischi di potenziali conflitti di interesse derivanti dalla sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo Modificativo, si rileva che:

- (i) alla data del presente Documento Informativo: (a) Fin Posillipo è titolare di una partecipazione pari a circa il 36,4% del capitale sociale di Pierrel ed esercita un controllo di fatto sulla Società ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; e (b) Bootes è titolare di una partecipazione pari a circa il 5% del capitale sociale di Pierrel ed esercita un'influenza notevole sulla Società in considerazione del potere di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione in quanto la lista presentata in occasione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione è risultata essere la seconda più votata (*cf.* successivo punto (ii));
- (ii) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono stati eletti dall'Assemblea degli azionisti della Società del 5 giugno 2015 e sono stati tutti tratti dalla lista presentata dall'azionista Fin Posillipo, risultata la lista con il maggior numero di voti nell'ambito di tale Assemblea, fatta eccezione per l'avv. Maria Paola Bifulco, tratta dalla lista presentata dall'azionista Bootes, seconda lista più votata nel corso della medesima Assemblea;
- (iii) tutti i componenti del Collegio Sindacale della Società attualmente in carica sono stati eletti dall'Assemblea degli azionisti della Società del 5 giugno 2015 e sono stati tutti tratti dalla lista presentata dall'azionista Fin Posillipo, risultata la lista con il maggior numero di voti nell'ambito di tale Assemblea, fatta eccezione per il presidente del Collegio Sindacale della Società attualmente in carica, dott. Paolo Nagar, tratto dalla lista presentata dall'azionista Bootes, seconda lista più votata nel corso della medesima Assemblea;
- (iv) il Presidente del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, dott. Raffaele Petrone, è anche azionista rilevante e amministratore delegato di Fin Posillipo e, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato l'Accordo Modificativo ha dichiarato di essere portatore di un interesse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391 del codice civile;
- (v) il Consigliere dott.ssa Fernanda Petrone è la figlia del dott. Raffaele Petrone e, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato l'Accordo Modificativo ha dichiarato di essere portatore di un interesse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391 del codice civile; e
- (vi) il Consigliere avv. Maria Paola Bifulco è la sorella dell'ing. Rosario Bifulco, azionista di controllo e amministratore unico di Bootes e non ha partecipato alla riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato l'Accordo Modificativo in quanto assente giustificata.

La sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo Modificativo comporta, quindi, un potenziale rischio di conflitto di interesse principalmente con riguardo alla convenienza per la Società alla sottoscrizione o meno dell'Accordo Modificativo e alla congruità e correttezza sostanziale delle relative condizioni, in considerazione del fatto che gli Azionisti di Riferimento, parti correlate della Società, sono le controparti della Società e di Pierrel Pharma nell'ambito dell'Accordo Modificativo.

In considerazione delle caratteristiche dell'Accordo Modificativo, la Società non è esposta a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti a operazioni tra parti correlate e a quanto sopra rappresentato.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO MODIFICATIVO

2.1. Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Accordo Modificativo

L'Accordo Modificativo ha parzialmente modificato i termini e le condizioni della Convenzione Accessoria. In particolare, ai sensi dell'Accordo Modificativo gli Azionisti di Riferimento si sono impegnati a versare nelle casse della Società, entro il 30 giugno 2018 e in ragione del 50% ciascuno, l'importo di complessivi Euro 1,8 milioni ad oggi non ancora versati nelle casse della Società in esecuzione dell'impegno di versamento per complessivi Euro 2,8 milioni (ad oggi eseguito soltanto per Euro 1,0 milioni) assunto ai sensi della Convenzione Accessoria. Tale importo sarà destinato dalla Società al finanziamento di alcuni investimenti relativi agli impianti e alle attrezzature di proprietà del Gruppo Pierrel previsti dal Piano di Risanamento (gli "Investimenti").

2.2. Parti correlate con cui l'Accordo Modificativo è stato posto in essere, relativo grado di correlazione, natura e portata degli interessi di tali parti nell'Accordo Modificativo

La sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo Modificativo è considerata un'operazione "tra parti correlate" ai sensi del Regolamento e della Procedura in quanto: (a) gli Azionisti di Riferimento sono le controparti della Società e di Pierrel Pharma nell'ambito dell'Accordo Modificativo; (b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dott. Raffaele Petrone, è anche azionista rilevante e amministratore delegato di Fin Posillipo, società titolare di una partecipazione pari a circa il 36,4% del capitale sociale di Pierrel e che esercita un controllo di fatto della Società ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; (c) la dott.ssa Fernanda Petrone, membro del Consiglio di Amministrazione, è la figlia del dott. Raffaele Petrone; e (d) l'avv. Maria Paola Bifulco, membro del Consiglio di Amministrazione, è la sorella dell'ing. Rosario Bifulco, azionista di controllo e amministratore unico di Bootes, società titolare di una partecipazione pari a circa il 5% del capitale sociale di Pierrel e che esercita una influenza notevole sulla Società (per ulteriori informazioni, si rinvia al precedente Paragrafo 1 del presente Documento Informativo).

2.3. Motivazioni economiche e convenienza per la Società dell'Accordo Modificativo

La sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo Modificativo nasce dall'esigenza della Società di prorogare dal 31 dicembre 2017 al 30 giugno 2018 il termine ultimo per l'esecuzione da parte degli Azionisti di Riferimento dell'impegno da loro assunto ai sensi della Convenzione Accessoria di fornire alla Società, mediante versamenti in conto futuro aumento di capitale, risorse finanziarie per un ammontare complessivo di Euro 2,8 milioni (i "Nuovi Versamenti di Cassa").

L'Accordo Modificativo si è reso necessario in quanto alla data odierna la Società ha chiesto agli Azionisti di Riferimento di eseguire soltanto parte del proprio impegno di effettuare i Nuovi

Versamenti di Cassa e, più precisamente, per un importo complessivo di Euro 1,0 milioni, mentre non ha ancora avuto necessità di chiedere agli Azionisti di Riferimento di versare nelle casse della Società l'importo residuo di Euro 1,8 milioni (i “**Versamenti di Cassa Residui**”), destinati a finanziare gli Investimenti. Ciò in quanto la realizzazione di tali Investimenti, originariamente prevista entro il 31 dicembre 2017, è stata invece differita dalla Società al primo semestre del 2018.

Ciò non di meno, considerato che gli Investimenti stati soltanto rimandati e che non si prevede che l'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea degli azionisti della Società lo scorso 22 novembre possa essere eseguito dalla Società entro la fine del primo trimestre del 2018, con la sottoscrizione dell'Accordo Modificativo la Società, Pierrel Pharma e gli Azionisti di Riferimento hanno deciso di posticipare al 30 giugno 2018 il termine per l'esecuzione dei Versamenti di Cassa Residui, al fine di poter disporre delle risorse necessarie per l'esecuzione degli Investimenti.

L'interesse per la Società a sottoscrivere l'Accordo Modificativo è stato analizzato da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2017, previa acquisizione del parere favorevole alla sottoscrizione ed esecuzione della Convenzione Accessoria rilasciatoo dal Comitato in data 27 dicembre 2017.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Accordo Modificativo e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

Come meglio specificato nel precedente Paragrafo 2.3 del presente Documento Informativo, l'Accordo Modificativo, così come i relativi termini e condizioni, sono stati strutturati, determinati e negoziati in autonomia dal *management* della Società che ha ritenuto che: (a) la misura dei Versamenti di Cassa Residui sia adeguata rispetto alle esigenze della Società e del Gruppo Pierrel e sufficienti ai fini del finanziamento e dell'esecuzione degli Investimenti; e (b) la proroga del termine per l'esecuzione da parte degli Azionisti di Riferimento dei Versamenti di Cassa Residui sia in *re ipsa* di interesse e di convenienza per la Società atteso che, per converso, è solo dall'eventuale assenza di detta proroga che potrebbero viceversa derivare effetti pregiudizievoli per la Società.

La Società non si è avvalsa dell'assistenza di esperti indipendenti per supportare la congruità dei nuovi termini e condizioni previsti nell'Accordo Modificativo.

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Accordo Modificativo

Il controvalore complessivo dell'impegno di eseguire i Versamenti di Cassa Residui assunto dagli Azionisti di Riferimento ai sensi dell'Accordo Modificativo è pari a un ammontare di Euro 1,8 milioni.

In ragione di quanto precede, l'Accordo Modificativo di cui al presente Documento Informativo si configura come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi dell'articolo 5.5 della Procedura in quanto il controvalore degli impegni degli Azionisti di Riferimento oggetto dell'Accordo Modificativo eccede l'indice di rilevanza di cui all'articolo 5.3(i) della Procedura.

Da un punto di vista degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Accordo Modificativo, si segnala che l'esecuzione dell'impegno di eseguire i Versamenti di Cassa Residui da parte degli Azionisti di Riferimento consentirà alla Società di disporre di risorse finanziarie fresche da destinare all'esecuzione degli Investimenti, mentre la proroga del termine ultimo per l'esecuzione di tali impegni da parte degli Azionisti di Riferimento consentirà a Pierrel di ottenere le relative risorse con una tempistica compatibile con le proprie previsioni, come aggiornate.

2.6. Incidenza dell'Accordo Modificativo sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate

L'Accordo Modificativo non comporta modifiche all'ammontare dei compensi degli amministratori della Società o di società da questa controllate.

2.7. Strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società eventualmente coinvolti nell'Accordo Modificativo e interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie

Alla data del presente Documento Informativo per quanto a conoscenza della Società il dott. Raffaele Petrone (Presidente del Consiglio di Amministrazione, coinvolto nell'Accordo Modificativo in quanto socio rilevante e amministratore delegato di Fin Posillipo), la dott.ssa Fernanda Petrone (membro del Consiglio di Amministrazione, coinvolta nell'Accordo Modificativo in quanto figlia del dott. Raffaele Petrone) e l'avv. Maria Paola Bifulco (membro del Consiglio di Amministrazione, coinvolta nell'Accordo Modificativo in quanto sorella dell'ing. Rosario Bifulco, azionista di controllo e amministratore unico di Bootes) non detengono direttamente alcuna partecipazione nel capitale sociale di Pierrel.

2.8. Iter di approvazione dell'Accordo Modificativo

Il procedimento di strutturazione, negoziazione e approvazione dei termini e delle condizioni dell'Accordo Modificativo sono stati gestiti direttamente dal *management* della Società che ha provveduto a tenere costantemente informati i membri del Comitato in merito all'andamento e all'evoluzione delle trattative con gli Azionisti di Riferimento relativamente all'Accordo Modificativo attraverso l'invio di un flusso informativo tempestivo e adeguato inerente allo stesso Accordo Modificativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad analizzare i termini e le condizioni dell'Accordo Modificativo nel corso della riunione tenutasi il 28 dicembre 2017.

L'Amministratore Delegato della Società ha assicurato che le informazioni necessarie a valutare l'Accordo Modificativa fossero trasmesse anche a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società in anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2017 che ha deliberato sulla presentazione agli Azionisti di Riferimento della proposta di sottoscrizione dell'Accordo Modificativo. Di tali informazioni, nonché dell'accettazione da parte degli Azionisti di Riferimento di tale proposta, inoltre, è stata data tempestiva e puntuale comunicazione al mercato mediante i comunicati stampa pubblicati dalla Società in data 28 e 29 dicembre 2017 e tutti disponibili sul sito internet di Pierrel all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Stampa/Comunicati Stampa*).

Il Comitato ha reso il proprio parere favorevole alla sottoscrizione dell'Accordo Modificativo in data 27 dicembre 2017, in anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2017. L'avv. Fierro, in qualità di presidente del Comitato, ha dato integrale lettura del parere del Comitato nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2017. Ai fini delle proprie valutazioni il Comitato non ha ritenuto necessario farsi assistere da esperti indipendenti.

Alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2017 erano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Consigliere avv. Maria Paola Bifulco, e del Collegio Sindacale della Società, fatta eccezione per il Sindaco dott.ssa Monica Valentino, che hanno entrambi giustificato la propria assenza. La delibera è stata assunta all'unanimità dei presenti, con la sola astensione del dott. Raffaele Petrone e della dott.ssa

Fernanda Petrone, che hanno dichiarato di essere portatori di un interesse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, copia del parere favorevole espresso dal Comitato è allegata al presente Documento Informativo.

ALLEGATO

PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Capua, 27 dicembre

2017

A: Pierrel S.p.A. (alla c.a. del Presidente del C.d.A., Dr. Raffaele Petrone)

Da: Avv. Mauro Fierro, On. Paolo Cirino Pomicino e Dr.ssa Tiziana Catuogno (Comitato Parti Correlate)

Oggetto: Parere inerente l'Operazione con Parti Correlate posta all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2017 ed avente ad oggetto la modifica dell'accordo sottoscritto in data 11 ottobre 2017 tra gli azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes s.r.l. - da una parte - e la Pierrel S.p.A. e la controllata Pierrel Pharma s.r.l. - dall'altra - in funzione della complessiva operazione di risanamento e rilancio del Gruppo Pierrel.

PREMESSA

Come previsto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, così come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento**"), Pierrel S.p.A. ("**Pierrel**" o la "**Società**") ha adottato una procedura inerente la disciplina delle operazioni con parti correlate (la "**Procedura**") che è stata da ultimo modificata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 3 febbraio 2014.

A tale disciplina, pertanto, risulta sottoposto il funzionamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il "**Comitato**") che, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2015, a seguito del rinnovo degli organi sociali, è stato costituito nella sua nuova composizione nelle persone dell'Avv. Mauro Fierro (presidente), dell'On. Paolo Cirino Pomicino e della Dr.ssa Tiziana Catuogno (componenti), attesa la sussistenza in capo a costoro dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di amministratori indipendenti (*ex artt. 148, co. 3°, del TUF*).

In particolare, la Procedura prevede che, in conformità con quanto disposto dal Regolamento, nel caso in cui si intendano concludere operazioni (che, sulla scorta di un qualsiasi titolo giuridico ed a prescindere dalla previsione di un corrispettivo,

comportino comunque un “*trasferimento di risorse*”) con parti correlate (“**OPC**”), il Comitato si esprima su tali operazioni (previa adeguata informativa da parte del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, con il coinvolgimento del Collegio Sindacale e dei soggetti titolari delle funzioni di “*Internal Auditing*” e di “*Investor Relation*”) attraverso un parere preventivo e motivato, che può essere vincolante (per le OPC di Maggiore Rilevanza), ovvero non vincolante (per le OPC di Minore Rilevanza), da assumersi comunque nel rispetto del regolamento interno (contenente le disposizioni riguardanti il funzionamento del Comitato), anch’esso approvato nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2014.

Il parere del Comitato dovrà avere ad oggetto l’interesse della Società al compimento dell’OPC, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale degli amministratori esecutivi.

1.1. - L’operazione di risanamento e rilancio della Società e l’accordo sottoscritto in data 11 ottobre 2017 tra gli azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes s.r.l. - da una parte- e la Pierrel S.p.A. e la controllata Pierrel Pharma s.r.l. - dall’altra - in funzione del Piano.

Come si è già avuto modo di esporre nel parere reso dal Comitato in data 10 ottobre 2017, al quale in questa sede opportunamente si rinvia (anche) per la ricostruzione delle vicende costituenti il quadro di riferimento nel quale andare a collocare l’OPC oggetto del presente documento, nel corso del corrente anno (2017) la Società (e, con essa, lo stesso Gruppo Pierrel) è stata interessata da una complessiva operazione di risanamento e rilancio (l’“**Operazione**”) scandita da una serie di eventi, tra cui *inter alia* l’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione di Pierrel, di un piano di risanamento (il “**Piano**”), poi asseverato da parte di un professionista indipendente ai sensi dell’art. 67, co. 3°, lett. d., l. fall., in funzione del quale è stata prevista (anche) la sottoscrizione di una convenzione accessoria al Piano (l’“**Accordo**”) intercorsa tra la Pierrel e la controllata Pierrel Pharma s.r.l. - da un lato - e gli azionisti di riferimento Fin Posillipo S.p.A. e Bootes s.r.l. (gli “**Azionisti**”) - dall’altro - in ragione della regolamentazione di una serie di impegni.

Tra questi ultimi - per quanto qui rileva - va ricordato quello, posto a carico degli Azionisti, di provvedere ad effettuare, a beneficio della Società ed entro il 31 dicembre 2017, versamenti per cassa per un ammontare complessivo pari ad Euro 2,8 milioni, nella misura del 50% cadauno, nella forma tecnica di versamenti in conto futuro aumento di capitale (i “**Nuovi Versamenti per Cassa**”).

Come previsto dal Piano, tale importo era destinato a finanziare una parte delle esigenze di cassa (considerate come a valere fino al 31 dicembre 2017) e, in particolare: (a) al pagamento di una parte dei debiti scaduti, ivi incluse imposte; (b) a sopperire a parte delle esigenze finanziarie correnti; e (c) al finanziamento di alcuni investimenti relativi agli impianti e alle attrezzature di proprietà del Gruppo Pierrel previsti, come da *budget* approvato, anche in quota parte per la fine dell’esercizio in corso.

1.2. - La sottoscrizione dell'Accordo e le vicende successive fino alla sua eventuale modifica parziale.

In data 11 ottobre 2017, a seguito del rilascio del parere da parte del Comitato e dell'approvazione del contenuto della convenzione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il su menzionato Accordo veniva sottoscritto, così come proposto e comprensivo dell'impegno assunto dagli Azionisti nei termini sopra richiamati.

Sta di fatto, però, che - successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo e così come riferito dal *management* della Società - quest'ultima ha in concreto avuto necessità di far fronte agli impegni di spesa in precedenza evidenziati nei seguenti termini: (a) per intero, per il pagamento di una parte dei debiti scaduti, ivi incluse imposte; (b) solo in parte, per sopperire alle esigenze finanziarie correnti, e (c) non ancora, per il finanziamento di alcuni investimenti, atteso che, rispetto a quanto originariamente programmato, la realizzazione (ed il pagamento) di una parte di questi ultimi sono stati differiti al primo semestre del 2018.

Ne è, pertanto, conseguito che, alla data odierna, la Società ha avuto necessità di chiedere agli Azionisti di eseguire il proprio impegno soltanto per una parte del complessivo importo di cui ai Nuovi Versamenti per Cassa e, più precisamente, richiedendo il versamento di un importo complessivo pari ad Euro 1 milione (destinato, come detto, al pagamento di alcuni debiti scaduti del Gruppo Pierrel).

Ciò nondimeno, in considerazione del fatto che, come precisato, la realizzazione degli investimenti previsti è stata soltanto differita (così che le correlate esigenze finanziarie non sono venute meno, bensì solo rinviate nel tempo) e che, peraltro, non si prevede che l'aumento di capitale della Società deliberato dall'Assemblea degli azionisti in data 22 novembre 2017 possa essere eseguito entro la fine del primo trimestre del 2018, il *management* della Società ha iniziato ad intrattenere con gli Azionisti un confronto per verificare a strettissimo giro la loro disponibilità a sottoscrivere un'eventuale modifica *in parte qua* dell'Accordo onde poter prorogare dal 31 dicembre 2017 al 30 giugno 2018 il termine ultimo per la Società per chiedere agli stessi di versare, in tutto o in parte, con le modalità già previste nell'Accordo stesso, l'importo residuo di Euro 1,8 milioni di cui all'impegno da costoro assunto.

Trattandosi di un'eventuale modifica, seppur parziale e limitata, di un impegno contenuto in un Accordo inferente una OPC già sottoposta al preventivo parere del Comitato, è stato richiesto a quest'ultimo di esprimersi sulla stessa, che - come osservato dal *management* con mail del 22 dicembre 2017 - va qualificata come OPC di Maggiore Rilevanza, così che la Società dovrà poi provvedere alla pubblicazione di un documento informativo nei termini di legge.

2. - L'esigenza del rilascio del parere da parte del Comitato.

Va, a questo punto, precisato che rispetto all'ipotizzata modifica dell'Accordo è necessario acquisire - nel rispetto dei presidi previsti dalla normativa in materia di OPC di Maggiore Rilevanza - il presente documento, in quanto: (a) Fin Posillipo è azionista della Società, essendo titolare di n. 19.742.500 azioni ordinarie, rappresentative del 36,362% del capitale sociale, esercitando un controllo di fatto sulla Società, ed il dott. Raffaele Petrone è, sia Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, sia socio ed amministratore delegato della Fin Posillipo stessa; (b) Bootes è anch'essa azionista rilevante della Società, essendo titolare di n. 2.757.657 azioni ordinarie, rappresentative del 5,079% del capitale sociale ed, in quanto tale, ha potuto designare un componente del Consiglio di Amministrazione della Società; (c) dette società hanno, peraltro, già provveduto a sottoscrivere l'Accordo; (d) l'altra società che ha sottoscritto quest'ultimo (Pierrel Pharma s.r.l.), in quanto dallo stesso interessata, è sottoposta al controllo di Pierrel.

3. - L'interesse e la convenienza della Società al compimento dell'OPC

Il Comitato, nel caso di specie, considera di poter trattare congiuntamente i temi inerenti l'interesse e la convenienza per la Società al compimento dell'OPC in parola, nonché di poter rinviare alla prospettazione di tali temi che è stata già svolta con il parere reso in data 10 ottobre 2017, laddove sono state esposte le considerazioni volte a sottolineare la sussistenza di entrambi tali aspetti con riferimento all'Accordo (poi) sottoscritto in data 11 ottobre 2017.

Superflua, dunque, deve ritenersi in questa sede la riproposizione delle suddette considerazioni, dovendosi piuttosto il Comitato qui soffermare sul solo punto afferente l'ipotizzata modifica parziale di detto Accordo, per la (sola) parte riguardante la proroga del termine previsto per la residua esecuzione dell'impegno dei Nuovi Versamenti di Cassa da parte degli Azionisti.

Al riguardo, il Comitato - nel confermare tutto quanto già rappresentato con il più volte citato parere del 10 ottobre 2017 - ritiene di poter affermare che, rispetto ad una modifica che consente alla Società di prorogare il termine per avvalersi della parte residua delle nuove provviste finanziarie previste dall'Accordo a titolo di Nuovi Versamenti di Cassa, si debba ritenere sussistente *in re ipsa*, sia l'interesse della Società a conseguire l'ipotizzata modifica del termine originariamente indicato, sia la convenienza per la Società al conseguimento di tale risultato, atteso che è - per converso - fin troppo chiaro che è solo dall'eventuale assenza di detta proroga che potrebbero viceversa derivare effetti pregiudizievoli per la Società.

Ne consegue che, in dipendenza delle superiori considerazioni, risultano di intuitiva evidenza le ragioni che consentono, nel caso di specie, di configurare la sussistenza dell'interesse e della convenienza per la Società al compimento dell'OPC oggetto del presente documento.

4. - La correttezza sostanziale dell'OPC

I termini e le condizioni che caratterizzano l'ipotizzata modifica dell'Accordo sono quelli in precedenza prospettati, riguardanti la sola indicazione di un termine di esecuzione dell'impegno assunto dagli Azionisti più lungo rispetto a quello originariamente previsto (30 giugno 2018 in luogo del 31.12.2017), per il resto rimanendo ferme ed immutate le ulteriori disposizioni negoziali che, peraltro, il Consiglio di Amministrazione di Pierrel ha fondamentalmente già esaminato nel corso della riunione dell'11 ottobre 2017, laddove sono state, altresì, enucleate anche le esigenze e sviluppate le valutazioni in funzione dell'approvazione del contenuto della convenzione.

L'ipotizzata modifica risulta, peraltro, anche coerente con quanto è stato ipotizzato nel Piano, così che la stessa risulta condivisibile senza lo svolgimento di ulteriori negoziazioni.

Inoltre, la ragionevolezza e la correttezza dell'OPC in esame deriva ancora dal fatto che l'ipotizzata modifica consente un più sereno andamento dell'attività da parte dal *management*, che ha più volte informato l'organo amministrativo ai fini dell'adozione delle più opportune determinazioni nell'esclusivo perseguimento dell'interesse sociale.

5. - Conclusioni.

Il Comitato, pertanto, ritiene che l'OPC sia corretta, tanto dal punto di vista sostanziale, quanto dal punto di vista formale. Ciò anche in considerazione del fatto che sono stati rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile al fine di assumere validamente in sede consiliare la delibera di tale OPC.

In conclusione il Comitato, a fronte delle considerazioni su esposte, esprime il proprio parere favorevole al compimento dell'OPC in oggetto.

Capua, 27 dicembre 2017

Avv. Mauro Fierro
(F.to)

On.le Paolo Cirino Pomicino
(F.to)

Dr.ssa Tiziana Catuogno
(F.to)